

Direzione Istruzione e Formazione

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO AGGIORNATO IL 19 novembre 2020

Indicazioni operative **in materia di formazione professionale a seguito del dpcm 3 novembre 2020** **e dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 13 novembre 2020.**

In relazione all'articolo 1, comma 9, lettera s) del dpcm 3 novembre 2020 che stabilisce che "i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalita' a distanza", è stata adottata l'ordinanza n. 109 del 13 novembre 2020.

Si precisano i seguenti elementi di maggior dettaglio.

ATTIVITA' FORMATIVE TEORICHE DA SVOLGERE IN FAD

Tutte le **attività teoriche dei percorsi formativi** svolti dagli organismi formativi accreditati che operano sul territorio regionale, finanziati o riconosciuti dalla Regione, devono svolgersi in modalità FAD secondo le modalità tecniche regionali indicate nel periodo dell'emergenza sanitaria e riportate nelle Indicazioni operative aggiornate al 28 ottobre 2020 alle quali si rinvia per la parte relativa alla FAD. Rientrano in tali attività quelle corsuali di gruppo, le altre attività previste dal progetto (es. l'orientamento individuale e di gruppo, la selezione degli allievi e gli eventi finali).

Rimane ferma la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione di allievi con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli altri allievi che sono in formazione a distanza.

Per svolgere l'attività nella modalità FAD, gli enti formativi dovranno inviare all'UTR competente una comunicazione. Nella comunicazione, l'Ente formativo dichiara di possedere la strumentazione tecnica per attivare la FAD sincrona e che gli allievi possiedono la strumentazione necessaria. Per il passaggio a questa modalità non è necessario alcun provvedimento formale di autorizzazione.

ATTIVITA' PRATICHE E TIROCINI

Le **attività pratiche (stage e laboratori)** possono realizzarsi in presenza. Gli stage si possono svolgere nelle imprese se quest'ultima riguarda attività economiche e produttive non sospese. Le attività in presenza si devono svolgere nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività.

I **tirocini extracurricolari** possono essere svolti in presenza se le attività lavorative di riferimento non sono state sospese e nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività. Nel caso in cui i contenuti del Progetto Formativo dei tirocini extracurricolari consentano di adottare modalità flessibili in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale, il tirocinio può essere svolto a distanza attraverso l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) messe a disposizione dal soggetto ospitante, previo accordo con il Soggetto Promotore e il Tirocinante e conseguente modifica del Progetto Formativo. Si rinvia alla circolare del 16 marzo 2020.

CORSI SULLA SALUTE E SICUREZZA

E' consentito lo svolgimento interamente in presenza della formazione in materia di salute e sicurezza nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione in FAD:

- se tali corsi rientrano nell'ambito dei corsi riconosciuti dal sistema della formazione professionale regionale (es. formazione RSPP/ASPP ecc.) e gestiti dalle agenzie formative accreditate da Regione Toscana, le modalità tecniche per la FAD sono indicate nel decreto n. 8073 del 3 giugno 2020 e ss.mm.ii.;
- in ogni caso, per tali corsi, bisogna fare riferimento alla disciplina settoriale nazionale e regionale in materia che, ad es., dettaglia cosa debba intendersi per "modalità a distanza"(es. quando è possibile ricorrere all'e-learning e quando invece va fatto ricorso alla videoconferenza sincrona...) come indicato dalla deliberazione di GR n. 536/2020 che riporta le Indicazioni fornite ai datori di lavoro riguardo i corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute sul lavoro relativamente al periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ESAMI FINALI

Per gli esami finali previsti nei **percorsi di formazione regolamentata** si applica quanto previsto dall'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome recante "Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria" del 21.05.2020 rep.20/90/CR5/C9 e dal decreto n. 8073 del 3 giugno 2020 e ss.mm.ii.

Per gli altri **esami finali dei percorsi formativi, ivi inclusi gli esami Iefp e drop out e gli esami dei percorsi di qualifica e di formazione obbligatoria normati solo a livello regionale**, devono essere erogati a distanza in modalità sincrona. Le prove di laboratorio o tecnico pratiche, così come sono state progettate, possono essere svolte in presenza.

E' fatta salva la possibilità di svolgere l'esame in presenza per gli allievi con disabilità e con bisogni educativi speciali, contestualmente allo svolgimento on line con gli altri allievi che sono collegati per svolgere l'esame a distanza.

In casi limitati, se un alunno non possiede la strumentazione necessaria per svolgere l'esame in modalità remota, l'Agenzia può mettere a disposizione la strumentazione tecnica necessaria e predisporre delle postazioni agli alunni che ne hanno bisogno presso la sede dell'Agenzia stessa. Tali postazioni devono essere limitate e distanziate secondo le misure di prevenzione previste per le attività in presenza. Il verbale riporta il nominativo degli alunni che hanno preso parte all'esame in questa modalità.

Le prove dell'esame sono quelle approvate nel progetto formativo. Non sono previste riprogettazioni.

L'Agenzia formativa comunica all'UTR competente le prove che si svolgeranno da remoto e le eventuali prove che si dovranno svolgere in presenza. Comunica altresì di avere la strumentazione informatica necessaria e di aver accertato che gli allievi abbiano la strumentazione tecnologica idonea a svolgere l'esame finale in remoto. Segnala eventuali casi rientranti tra quelli che necessitano di collegarsi dalla sede dell'Agenzia. Si tratta di una comunicazione e non di una autorizzazione.

Se la richiesta per la nomina della Commissione d'esame era stata già inviata agli UTR competenti, l'Agenzia formativa comunica con nota integrativa le informazioni richieste.

La Commissione d'esame si riunisce in presenza.

Se un commissario è in isolamento o in quarantena preventiva, qualora non ne fosse possibile la sostituzione, la commissione si svolge a condizione che il commissario assente possa partecipare da remoto e in modalità sincrona audiovideo in modo da garantire la contestuale presenza dei commissari per tutta la durata della sessione di esame. Gli altri commissari partecipano comunque in presenza. Per la firma della documentazione inerente l'esame, qualora il commissario che partecipa in remoto non disponga della firma digitale o della posta certificata personale, provvederà, via email, a dare conferma di lettura e condivisione degli atti e degli esiti delle valutazioni e a firmare appena ciò gli sarà possibile.

Nel caso siano presenti candidati che si trovino in isolamento o in quarantena preventiva (emergenza covid) che non possono partecipare alla prova pratica in presenza, l'organismo formativo valuta, previo raccordo con l'UTR competente, una delle seguenti possibilità:

- rinviare la data dell'esame;
- organizzare una sessione di esame suppletiva per svolgere la sola prova pratica;
- verificare con l'UTR competente la possibilità di inserire il candidato in una sessione di esame organizzato dalla stessa Agenzia o da altra Agenzia;
- in via eccezionale, e solo per questa casistica, può proporre una riprogettazione della prova pratica per sostituire quella approvata nel progetto formativo con un'altra realizzabile in modalità a distanza. La sostituzione della prova interessa tutta la classe. La riprogettazione sarà autorizzata dall'UTR solo se l'Agenzia fornirà evidenza dichiarando che la nuova prova permette di ottenere risultati osservabili e misurabili anche a distanza. In questo caso, l'Agenzia richiede all'UTR competente, almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'esame, la riprogettazione della prova. L'UTR procede ad una valutazione con il supporto del Settore "Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema". L'UTR comunica, via email, all'organismo formativo l'esito della verifica in merito alla riprogettazione della prova.

APPRENDISTATO

Per quanto riguarda l'**apprendistato "professionalizzante"** è opportuno precisare alcuni aspetti relativi agli apprendisti i cui datori di lavoro fruiscono di ammortizzatori sociali e alla possibilità di realizzare i percorsi in FAD sincrona. In relazione al primo punto, gli apprendisti possono frequentare i corsi di formazione esterna solo in orario di lavoro. Ne consegue che gli apprendisti che in questo momento stanno beneficiando di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, oltre ad essere sospesi dalla prestazione di lavoro, sono sospesi anche dall'obbligo di formazione esterna fino al termine di fruizione dell'ammortizzatore sociale. Poiché le modalità di fruizione degli ammortizzatori sono diversificate da impresa e impresa, è necessario verificarle al fine di programmare correttamente le attività di formazione.

E' quindi opportuno che:

1. il Soggetto Attuatore acquisisca dal datore di lavoro alle cui dipendenze lavora l'apprendista da formare, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 (indirizzata a Regione Toscana –UTR competente per territorio) con la quale il datore di lavoro attesta che l'apprendista inserito in formazione non sta beneficiando di ammortizzatore sociale o, in alternativa, che la sua frequenza alle attività formative avverrà in orario di lavoro e non durante i periodi in cui la sua prestazione di lavoro è sospesa per effetto della fruizione dell'ammortizzatore sociale;
2. le dichiarazioni siano trasmesse dal Soggetto Attuatore all'UTR e da questo sottoposte a controlli a campione ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000.

In relazione al secondo punto, ossia alla possibilità di ricorrere alla FAD sincrona si precisa quanto segue:

- l'apprendista deve effettuare la formazione in orario di lavoro;
- al fine di attivare tale possibilità e della verifica del rispetto di tale requisito da parte degli uffici regionali e degli organi istituzionalmente preposti alle ispezioni sui luoghi di lavoro (INL), è necessario che il soggetto attuatore acquisisca autodichiarazione dal datore di lavoro con la quale lo stesso dichiara che la frequenza dell'apprendista al percorso FAD avverrà in orario di lavoro. Tale documentazione dovrà essere consegnata all'UTR competente;

- gli strumenti tecnologici per la fruizione della formazione sono messi a disposizione dal datore di lavoro, salvo accordi tra quest'ultimo e il lavoratore;
- i calendari relativi alla FAD devono essere comunicati all'UTR al fine di consentire le attività di controllo e la verifica;
- deve essere individuato il tutor FAD previsto dall'avviso e devono essere indicate idonee modalità e strumenti per il tutoraggio, rafforzate rispetto all'ordinaria fruizione presso la sede dell'agenzia o presso i poli di teleformazione regionali.
- i registri individuali degli apprendisti dovranno essere correttamente compilati sulla base della mutata sede di svolgimento delle attività;
- come previsto dall'Avviso Pubblico approvato con DD 5403/2016 all'art. 13, punto 2, lettera c) gli allievi dovranno essere suddivisi, ove possibile, secondo criteri omogenei in relazione al titolo di studio, alle qualifiche di avviamento e alla durata del percorso di formazione.

Relativamente alla questione della dimensione delle aule a disposizione, possono essere composti gruppi classe più piccoli e la rotazione/turnazione dei gruppi in aula.

Per l'**Apprendistato di I e III livello**, la formazione esterna è svolta secondo le indicazioni regionali per IeFP, IFTS e ITS e secondo le disposizioni del Ministero dell'Istruzione per i percorsi di competenza dello stesso Ministero.

Ulteriori disposizioni di dettaglio saranno comunicate successivamente.

Il Direttore
della Direzione Istruzione e Formazione